

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 275529)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 13

Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

Art. 2**Definizioni**

1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.

2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale.

3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme di cui all'articolo 5.

Art. 3**Individuazione del distretto industriale**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne definisce l'ambito geografico e settoriale.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad essa correlate, all'interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
 - b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
 - c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall'immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.
3. Concorrono all'individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l'identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità previste dal comma 1.

Art. 4

Individuazione della rete innovativa regionale

1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, rappresenta l'insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:
 - a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell'ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
 - c) l'eventuale riconoscimento a livello europeo.

Art. 5

Forme di aggregazioni di imprese

1. Le aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
 - a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l'autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
 - b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
 - c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.

Art. 6

Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali

1. Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.

2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 Progetti di intervento

1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all'articolo 2, riguardanti:

- a) la ricerca e l'innovazione;
- b) l'internazionalizzazione;
- c) le infrastrutture;
- d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
- e) la difesa dell'occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
- f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
- g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di "cluster";
- h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.

Art. 8 Modalità di finanziamento

1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all'articolo 7, in cui individua:

- a) la tipologia degli interventi da finanziare;
- b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
- c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell'intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
- e) le spese ammissibili;
- f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
- g) l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.

Art. 9 Accordi di programma

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.

Art. 10

Attività di promozione e informazione

1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della presente legge in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

Art. 11

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa europea.

2. L'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 12

Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, le parole: *"di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale" e successive modificazioni ed integrazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese"*.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, è sostituita dalla seguente:

"b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;".

3. All'allegato A, lettera i), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, le parole: *"a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni"* sono soppresse.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti e agli oneri d'investimento, conseguenti all'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l'esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo stanziamento dell'upb U0201 "Attività di informazione alle imprese" del bilancio di previsione 2014.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale";
 - b) legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale"";
 - c) articolo 45 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
 - d) articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria".
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni.
3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore, riconosciuti ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni, cessano di esistere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all'articolo 3 comma 1 della presente legge di individuazione dei distretti industriali e definizione dell'ambito geografico e settoriale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 maggio 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione del distretto industriale

Art. 4 - Individuazione della rete innovativa regionale

Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese

Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali

Art. 7 - Progetti di intervento

Art. 8 - Modalità di finanziamento

Art. 9 - Accordi di programma

Art. 10 - Attività di promozione e informazione

Art. 11 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 12 - Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Disposizioni finali

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 luglio 2012, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2012, dove ha acquisito il n. 285 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Sandro Sandri, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 maggio 2014, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Sandro Sandri, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la crisi del sistema economico mondiale ha coinvolto inevitabilmente anche l'economia veneta, un'economia da sempre ai primi posti nei mercati interno ed internazionale, fondata sulle piccole e medie imprese, industriali e artigianali. In questo contesto, la Regione deve intervenire con una strumentazione in grado di sostenere un'inversione di tendenza e diventare strategica per una consolidata ripresa.

Sulla base di queste considerazioni è stato avviato un monitoraggio sulla situazione dei distretti e metadistretti del Veneto, riconosciuti dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, novellata con legge regionale 16 marzo 2006, n. 5. Dopo una prima fase di attività amministrativa, che ha consentito di attuare un piano di rientro dell'inevaso sui bandi pregressi, è emersa la necessità di intervenire con una nuova normativa che individui innovative modalità aggregative e sia improntata a principi di semplificazione e flessibilità. In particolare, le risorse che possono essere destinate a favore dei distretti e degli altri sistemi produttivi a rete devono essere indirizzate, prima di tutto, su progetti di sistema, ovvero su interventi in grado di produrre esternalità positive su larga scala, capaci di incidere sulla dinamica competitiva delle imprese che operano all'interno di un distretto o di una rete. Per questo è necessario individuare soggetti che possano essere espressione di uno specifico ambito produttivo ed attori degli indirizzi e politiche regionali. Attraverso i finanziamenti, rivolti a specifici target di riferimento, la Regione può imprimere una svolta a determinate situazioni economiche contingibili e non differibili, adottando una strumentazione dedicata a determinate tipologie del sistema produttivo.

I distretti industriali del Veneto, a matrice industriale o artigianale, costituiscono una di queste categorie, essendo sistemi produttivi locali manifatturieri insistenti su di uno specifico territorio e con una loro consolidata storicità. Trattasi di realtà produttive nate nel dopoguerra e che si sono sviluppate fino agli anni Settanta in modo sostanzialmente omogeneo e autonomo su tutto il territorio regionale, soprattutto grazie all'intraprendenza e alla voglia di "mettersi in proprio" tipica della laboriosità e delle iniziative della gente veneta. I prodotti di questi distretti sono apprezzati sui mercati internazionali per le qualità e per i contenuti innovativi, rappresentando così una quota rilevante del nostro export.

L'evoluzione economica ha poi portato alla definizione di nuove e differenti forme diverse dal distretto tradizionale. Nascono forme di rete d'impresa che, per la loro natura e i loro obiettivi, non sono ancorate ad uno specifico territorio. La loro parte relazionale tende a travalicare non solo i confini regionali, ma anche quelli nazionali. Reti che oltrepassano l'ambito produttivo specifico diventando anche multisettoriali. Queste reti operano per lo più sulla frontiera della ricerca e dell'innovazione, mantenendo sinergie e collaborazioni consolidate con le istituzioni universitarie e le altre strutture di ricerca, siano esse pubbliche che private.

Il nostro territorio è poi contraddistinto da piccole e micro imprese che necessitano di superare la propria dimensione sviluppando una cultura della condivisione di una progettualità comune, anche piccola: poche imprese che operano in una stessa filiera, che riscontrano un problema collettivo e decidono di risolverlo assieme. La Regione deve quindi dare un aiuto concreto a queste dinamiche che, consolidate, possono contribuire ad una effettiva crescita dimensionale delle imprese.

Da queste considerazioni nasce la nuova legge regionale i cui principi ispiratori sono stati portati a conoscenza degli operatori economici in occasione della Consulta dei distretti svoltasi il 21 luglio 2011, riscuotendo ampi segnali di approvazione e di condivisione. In questa sede sono state sottoposte all'attenzione le tre dimensioni cardine della nuova norma: il distretto industriale, la rete innovativa regionale, l'aggregazione di imprese. Per i mesi successivi è stato mantenuto un canale aperto con i distretti e le

rappresentanze istituzionali, che hanno avuto facoltà di inviare nuove proposte, suggerimenti e spunti di riflessione.

Le linee guida di luglio sono state quindi tradotte in una bozza di progetto di legge, un testo che è stato presentato in occasione dell'evento appositamente organizzato il 12 gennaio 2012 a Padova, una giornata intitolata "Una nuova geografia dello sviluppo: il Veneto dei distretti e delle reti" che è stata momento di confronto e di condivisione degli obiettivi, un dibattito con gli interlocutori del sistema economico, i distretti, i soggetti istituzionali, le Camere di commercio.

Il nuovo disegno di legge vuole innanzitutto costituire una cornice all'interno della quale il policy maker regionale può sviluppare politiche efficaci e flessibili di sviluppo produttivo e industriale. Uno strumento snello e orientato alla semplificazione per essere rapidamente adattabile alle esigenze manifestate dalle imprese in rapporto ai mutevoli scenari economici.

Il nuovo disegno di legge è pertanto incentrato sulle tre dimensioni di distretto industriale, di rete innovativa regionale, di aggregazione di imprese. In particolare, i primi individuati dalla Giunta regionale sulla base di un consolidato riconoscimento, le seconde riconosciute sulla base di progettualità strategiche proposte dalle reti medesime. Tre diverse categorie a cui sono riservati specifici strumenti di finanziamento: finanziamenti assegnati attraverso la stipulazione di accordi di programma specifici con i soggetti giuridici che rappresentano il distretto industriale o la rete innovativa regionale e bandi di finanziamento specifici e dedicati a ciascuna delle tre tipologie.

Per i distretti industriali e le reti innovative regionali grande importanza è assegnata al soggetto giuridico che dovrà essere in grado di rappresentare il distretto o la rete, traducendone i relativi bisogni in proposte progettuali che dovranno essere di sistema, aventi ampia ricaduta sui territori o sui settori di riferimento. La responsabilità della riuscita dell'intervento finanziato in tutte le fasi di realizzazione sarà posta in capo all'unico soggetto che rappresenta il distretto o la rete.

Il testo normativo risulta inoltre semplificato per quanto riguarda gli interventi finanziabili, identificati per macro categorie nelle quali rientrano tutte le possibili linee specifiche d'intervento: è, quindi, ambito di valutazione delle esigenze e dei fabbisogni riferiti al preciso momento storico che consentirà l'attivazione di specifiche linee di finanziamento all'interno delle singole materie. Per le aggregazioni di imprese la norma è confacente a quanto previsto dalle normative nazionali. È infatti introdotto il concetto di contratto di rete quale forma idonea a identificare un'aggregazione di imprese. Si segnala, infine, l'assenza di vincoli numerici atti a definire dimensioni minime ai fini dell'eleggibilità a distretto industriale o rete innovativa regionale: l'unico vincolo è riscontrabile per le aggregazioni di imprese che per essere tali devono essere costituite da almeno 3 imprese, parametro che si giudica, ad ogni modo, in linea con gli orientamenti del legislatore nazionale con particolare riferimento al contratto di rete.

In definitiva, una strumentazione al passo con i tempi, in grado di garantire stabilità e innovazione, anche nel tempo, al sistema economico regionale che ha trovato interesse e soddisfazione nelle categorie economiche regionali che hanno visto nelle finalità, nelle definizioni, negli interventi, nella disciplina delle modalità operative indicati dalla legge una novità nell'approcciare le sfide dei mercati economici nazionali e internazionali.

RELAZIONE AI SINGOLI ARTICOLI.

Art. 1 - Finalità.

L'articolo, richiamate le competenze regionali affidate dalla Costituzione, individua l'obiettivo della legge regionale che consiste nel promuovere azioni di sostegno a favore del sistema produttivo regionale, anche per la creazione di ecosistemi di business, con particolare riguardo all'innovazione dei settori produttivi, alla competitività dei prodotti sui mercati internazionali, allo sviluppo di nuovi processi e alle "eccellenze venete" riconoscibili nel mondo. Il primo comma sottolinea, inoltre, alcuni concetti particolarmente significativi, che riguardano la difesa dell'occupazione, lo sviluppo di imprenditoria innovativa e l'avviamento di nuova imprenditorialità.

Il secondo comma introduce gli elementi su cui poggia la legge regionale stessa, ovvero i principi posti a base del procedimento di individuazione e di riconoscimento dei distretti industriali e delle altre forme a rete, nonché i principi di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

Art. 2 - Definizioni.

L'articolo riconosce e disciplina tre tipologie di sistemi produttivi. Al comma 1, il distretto industriale, sistema produttivo locale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere, la cui dimensione deve essere in prevalenza piccola o media; trattasi di PMI, di carattere industriale e artigianale. Ne consegue che la Regione può riconoscere quali distretti industriali anche sistemi produttivi locali costituiti (anche) solo di imprese artigiane, in quanto il comune denominatore è da intendersi, in ogni caso, la manifattura, sia di natura prettamente industriale che esclusivamente artigianale, che mista. Il medesimo comma, inoltre, specifica che le imprese devono operare anche all'interno di specifiche filiere produttive, o in filiere correlate; in ogni caso, filiere economicamente rilevanti con riferimento all'ambito regionale. Quindi, gli elementi che qualificano un distretto industriale sono: la territorialità, la concentrazione delle PMI all'interno del medesimo territorio, l'organizzazione della produzione secondo la logica di filiera produttiva.

Il comma 2 individua la rete innovativa regionale, nuovo soggetto in grado di porre in rilievo le specificità economiche regionali. Alla rete innovativa regionale, oltre alle imprese che la compongono, possono aderire soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, le istituzioni universitarie, le strutture di ricerca pubbliche, gli enti pubblici, le autonomie funzionali, le aziende speciali; soggetti privati, quali strutture di ricerca, fondazioni, enti. La rete innovativa regionale opera in ambiti innovativi riferiti a qualsiasi settore e condivide attraverso i propri componenti un programma di sviluppo fatto di iniziative e progettualità in grado di generare benefici rilevanti per l'economia della regione. A differenza di quanto definito per i distretti industriali, la territorialità e la relativa

concentrazione delle imprese non rappresentano, in questo caso, requisiti che qualificano la rete innovativa regionale che, anzi, può ritenersi "sganciata" dagli ambiti produttivi locali (cioè di dimensione intercomunale o provinciale) a favore di una dimensione più estesa in grado di coinvolgere più parti, anche distanti tra loro, del territorio della regione Veneto.

Il comma 3 definisce il concetto di aggregazione di imprese. Si tratta di un insieme di imprese riunite, anche occasionalmente, per condividere la realizzazione e i risultati di un progetto da sviluppare assieme. Per quest'ultima tipologia non sussiste la necessità di elaborazione di particolari programmi strategici di sviluppo da parte delle imprese. L'accento è quindi posto sull'esperienza che alcune imprese, almeno 3, che decidono di condividere la realizzazione di un progetto. Peraltro, come si evince dal contenuto dell'articolo 5, l'aggregazione può diventare strumento di promozione per la stipulazione di nuovi contratti di rete, così come disciplinati dalla normativa nazionale vigente.

Art. 3 - Individuazione del distretto industriale.

L'articolo disciplina i principi e i criteri di individuazione del distretto industriale indicando i relativi requisiti. I procedimenti di individuazione e il relativo atto di riconoscimento devono essere attuati entro i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore della norma legislativa, previa consultazione della competente Commissione consiliare.

La norma, al comma 2, identifica i tre requisiti che devono essere soddisfatti, in via obbligatoria, ai fini del riconoscimento di ciascun distretto industriale. Rappresentano, pertanto, condizione sufficiente ai fini del riconoscimento, il soddisfacimento dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 2, che sono:

- un'elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane localizzate all'interno di uno specifico territorio delimitato geograficamente e con un'estensione che può essere comprensiva anche di più province. Le imprese devono, in ogni caso, appartenere alla stessa filiera produttiva (o comunque operare in filiere correlate alla filiera principale), che deve essere, in sintonia con il contenuto di cui all'articolo 2, comma 1, di tipo manifatturiero. Ai fini dell'individuazione, la Giunta regionale si avvarrà di rilevazioni di ordine statistico, quali l'impiego di indici statistici e dei dati resi disponibili dal più recente censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero di altre fonti informative, in ogni caso riconosciute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
- la storicità del distretto, che è dimostrabile qualora nel territorio siano presenti centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro inerenti la produzione distrettuale, risultando così idonei ad attestare che i prodotti output del sistema distrettuale rappresentano il frutto di saperi sedimentati, condivisi e appartenenti alla storia di un territorio. In alternativa, in assenza di predetti centri, il requisito di storicità può essere desunto e ritenuto soddisfatto da situazioni pregresse evidenziate da studi scientifici, articoli, saggistica e letteratura comunque di rilevanza accademica, compiuti sullo stesso;
- la capacità del distretto industriale di essere sistema competitivo anche in ambito internazionale, dimostrabile dalla propensione all'innovazione del distretto, nonché dalla propria proiezione sui mercati internazionali; la presenza, quindi, di imprese significative del settore, in grado di proporre sui mercati prodotti veneti di qualità, riconoscibili anche su scala globale.

Il comma 3 individua elementi utili all'evidenziazione dell'esistenza di un distretto industriale. Tali elementi, da ritenersi comunque di supporto alla rilevazione compiuta dalla Regione, riguardano la presenza o l'identificabilità di un marchio di distretto, la presenza di strutture dedicate alla ricerca, alla formazione e la presenza di soggetti istituzionali diversi dalle imprese, ma in grado di ricoprire un ruolo importante per l'economia del distretto industriale.

Il comma 4 prevede che l'elenco dei distretti industriali, come determinato, possa essere oggetto di successivi aggiornamenti.

Art. 4 - Individuazione della rete innovativa regionale.

A differenza del distretto industriale, individuato dalla Giunta regionale, a seguito di rilevazioni compiute dalla stessa, la rete innovativa è proposta al riconoscimento dell'Organo esecutivo regionale dal soggetto interessato che sia in grado di rappresentarla. Si tratta di un'azione propositiva che parte "dal basso", nella quale le imprese, eventualmente supportate da altri soggetti di natura pubblica e privata che vogliono essere riconosciuti come una rete innovativa regionale, individuano preliminarmente un soggetto giuridico (con le caratteristiche di cui al successivo articolo 6) rappresentante e promotore dell'istanza di riconoscimento. Come indicato al comma 2, la Giunta regionale, ai fini del riconoscimento di ciascuna candidatura quale rete innovativa regionale, verifica preliminarmente il soddisfacimento dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Il primo requisito (lettera a)) è di carattere prettamente quantitativo e riferito al numero di soggetti che compongono la rete innovativa stessa e che sono rappresentati dal soggetto di cui al precedente comma. Il principio qui definito è che la rete innovativa regionale deve essere numericamente cospicua e pertanto idonea a costituire l'espressione di un programma strutturato e condiviso da un rilevante insieme di soggetti. La definizione numerica non è esplicitata nella norma, poiché l'obiettivo consiste nell'affermare un principio; è facoltà della Giunta regionale emanare, quindi, un provvedimento con indicati i relativi valori numerici.

Per quanto concerne la lettera b) del medesimo comma, il secondo requisito affermato è riferito alla dimensione economica della rete innovativa regionale. In difetto della rilevanza economica, il grado di innovazione espresso dalla rete innovativa o di novità del settore in cui la rete innovativa opera, diventa elemento di riferimento. Trattasi, in definitiva, di elementi validi per il giudizio in ordine all'ammissibilità della candidatura al riconoscimento di una rete innovativa regionale. La Giunta regionale ha facoltà di procedere alla regolamentazione e all'individuazione dei parametri oggettivi necessari al soddisfacimento di quanto disciplinato dalla presente lettera.

L'ultimo comma sancisce una vigenza biennale della rete innovativa regionale, la cui validità è quindi automaticamente prorogata per un ulteriore biennio se risultano nuovamente rispettanti i requisiti di cui comma 2. La rete innovativa regionale, a differenza del distretto industriale, non possiede peculiarità di ordine storico, ma è invece proiettata sulla frontiera dell'innovazione e può quindi essere soggetta a un ciclo di vita breve e a mutamenti di carattere frequente e radicale.

Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese.

L'articolo concerne la figura delle aggregazioni d'impresa e determina le forme idonee a rappresentare un'aggregazione di imprese.

Le forme di aggregazione ammesse sono:

- alla lettera a), i contratti di rete (di cui agli articoli 4 ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99 e con legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto legge n. 78/2010), o, eventualmente, ulteriori forme equivalenti di aggregazione in caso di ulteriori sviluppi ed evoluzioni della normativa nazionale, in considerazione del carattere recente della stessa;
- alla lettera b) i consorzi con attività esterna, società consortili, società cooperative e altre società di capitali cosiddette a controllo congiunto, vale a dire società nella cui compagine sociale intervengono esclusivamente altre imprese che sono riunite al fine di perseguire un determinato e comune oggetto sociale;
- alla lettera c) le associazioni temporanee di imprese (ATI), che rappresentano semplici contratti di diritto privato, sottoscritti con l'esclusiva finalità di realizzare un intervento progettuale comune e che si risolvono all'ultimazione dello stesso.

Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali.

Al primo comma, l'articolo definisce la rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali. Sia il distretto industriale che la rete innovativa regionale devono individuare, ciascuno, un proprio soggetto, capace di rappresentare il distretto industriale o la rete innovativa regionale nei confronti della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche. Ciò significa che la Regione avrà come interlocutore diretto il soggetto legittimato a essere rappresentante delle imprese distrettuali o della rete con mandato così come disciplinato dal codice civile.

Al secondo comma è sancito il riconoscimento formale, attraverso l'adozione di idoneo provvedimento della Giunta regionale, del soggetto rappresentante. È evidenziato il ruolo ricoperto dal soggetto giuridico nell'attività di rappresentanza del distretto industriale o della rete innovativa regionale: nel caso del distretto industriale è colui che si pone come interlocutore delle imprese nell'elaborazione delle proposte progettuali d'intervento oggetto del finanziamento regionale. È quindi il soggetto di coordinamento e pianificazione delle linee di sviluppo del distretto e di promozione della cooperazione fra le imprese distrettuali, per il conseguimento degli obiettivi di crescita preposti e riferiti al sistema distretto. Per quanto riguarda, invece, la rete innovativa regionale, questo soggetto è colui che, prima di tutto, presenta l'istanza di riconoscimento alla Regione. Successivamente al riconoscimento, di cui all'articolo 4, il soggetto diventa, a tutti gli effetti, il rappresentante della rete e il capofila delle imprese e degli altri soggetti che la compongono. Anche in quest'ambito il soggetto giuridico deve essere in grado di coordinare gli attori della rete, traducendo i bisogni della rete stessa in progettualità d'intervento meritevoli del finanziamento regionale.

Nel caso del distretto industriale il soggetto giuridico è identificato successivamente al provvedimento di individuazione dei distretti industriali. Per la rete innovativa regionale, invece, l'identificazione del soggetto giuridico è il presupposto necessario ai fini dell'avvio dell'iter di individuazione della rete innovativa regionale.

Art. 7 - Progetti di intervento.

La norma definisce gli ambiti di intervento finanziabili. Ne consegue che i sistemi produttivi individuati dalla legge regionale sono posti sullo stesso piano per evidenziare la loro interconnessione e i loro potenziali riflessi sull'intera realtà economica regionale. Sono quindi definite le aree di intervento finanziabili dalla Regione:

- a) ricerca e innovazione: si tratta di un'area che comprende gli interventi relativi ad attività di ricerca industriale di prodotto e di processo, ad attività di sviluppo precompetitivo o sperimentale, al trasferimento tecnologico, all'interscambio di conoscenze e tecnologie tra imprese, finalizzati all'accrescimento della competitività sui mercati internazionali, ai servizi innovativi che favoriscono il trasferimento di conoscenze alle imprese;
- b) internazionalizzazione. In questo contesto sono compresi gli interventi finalizzati a favorire i processi di internazionalizzazione: iniziative promozionali utili al rafforzamento della presenza e dell'immagine dei prodotti nel mercato globale, ovvero la partecipazione a manifestazioni settoriali o multi settoriali di rilievo internazionale;
- c) infrastrutture: in questo ambito sono comprese le infrastrutture di sostegno alle imprese, connesse, anche, al miglioramento e risanamento ambientale dei territori e delle aree produttive, le infrastrutture logistiche e le infrastrutture telematiche, come quelle riguardanti il superamento di barriere digitali o di annullamento del "digital divide";
- d) sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale, ovvero azioni d'implementazione e sviluppo di modelli di "green economy", interventi di risparmio ed efficienza energetica, di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive in generale, di innalzamento della sostenibilità dei processi e dei prodotti;
- e) difesa dell'occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione. A titolo esemplificativo, possono essere interventi di riconversione del ciclo lavorativo o di attuazione di programmi d'incremento occupazionale, quali interventi di incentivazione alla cosiddetta "delocalizzazione di ritorno" cioè del rientro in Veneto di unità produttive già delocalizzate;
- f) sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità. In via esemplificativa, si tratta di promuovere, start up di imprese su nuovi settori emergenti e possibili nuove forme di imprenditoria innovativa;
- g) sostegno alla partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di cluster. Il termine anglosassone "cluster" è appositamente utilizzato nella legge regionale al fine di creare un legame tra le tre tipologie di sistemi produttivi previsti dalla norma e il termine stesso che, a livello europeo, definisce la nozione di insieme di imprese tra loro interconnesse. In tal modo, si individua un concetto di aggregazione fra imprese compatibile con quanto previsto in termini di progettazione comunitaria e

accesso alle relative iniziative. La Regione può quindi attivarsi per sostenere, anche non economicamente, le iniziative dell'UE in materia di cluster, a cui le imprese venete intendano partecipare;

h) ogni ulteriore iniziativa chiaramente finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese. In un contesto economico sempre in evoluzione è necessario che la norma preveda sviluppi non previsti e non prevedibili. L'inserimento della presente azione garantisce gli effetti della norma nel tempo.

Art. 8 - Modalità di finanziamento.

Questo articolo riguarda gli strumenti operativi, i quali sono attivati dall'organo esecutivo della Regione. Il primo comma prevede che ogni atto amministrativo della Giunta regionale, volto a disciplinare i finanziamenti di interventi progettuali, dovrà, in ogni caso, contenere determinati elementi: in pratica, la legge regionale pone le basi per la predisposizione dei bandi che consentono il finanziamento delle aree di intervento di cui al precedente articolo.

Alla lettera a) del comma 1, è specificato che gli atti amministrativi dovranno identificare le tipologie degli interventi da finanziare. Ciò significa che, all'interno delle aree di intervento definite nell'articolo precedente, la Giunta regionale potrà, sulla base della programmazione regionale e delle priorità di intervento, selezionare le aree e le specifiche categorie di intervento finanziabili.

La lettera b) riguarda gli aspetti amministrativi riferiti alle tempistiche per la partecipazione ai bandi e la presentazione delle proposte per l'ottenimento di finanziamenti e le relative modalità di accesso agli stessi, mentre la lettera c) concerne i requisiti che i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno possedere. La norma prevede la possibilità di attivare specifici bandi per ciascuno dei soggetti (di cui al precedente articolo 6) che rappresentano i distretti industriali o le reti innovative regionali o per le aggregazioni di imprese, oppure un unico bando aperto per tutte e tre le tipologie previste. La lettera d) identifica i principali criteri da impiegare al fine della valutazione dei progetti, essenziali per poter procedere alla definizione di graduatorie di selezione degli interventi da finanziare. Questi criteri riguardano il riscontro di elementi innovativi insiti nella proposta progettuale e delle prospettive di innovazione conseguibili grazie alla realizzazione dell'intervento, la sostenibilità economica dell'intervento e dei relativi aspetti di programmazione operativa dello stesso, al fine di ridurre i rischi che il progetto possa essere oggetto di interruzione in corso d'opera e pertanto inefficace.

La lettera e) riguarda la definizione delle spese ammissibili per le quali è quindi possibile ottenere il finanziamento pubblico.

Nella successiva lettera f) sono disciplinate le forme di finanziamento concedibile che potranno corrispondere a contributi in conto capitale, in conto interesse, oppure mediante l'impiego di fondi di rotazione e di garanzia, nonché di altre forme di agevolazione che potranno essere identificate dalla Regione.

La lettera g) prevede l'indicazione della eventuale compatibilità con altre agevolazioni pubbliche.

Infine, la lettera h) fa riferimento alle modalità di rendicontazione delle spese pertinenti alle attività svolte e le operazioni di monitoraggio e controllo che spettano alla pubblica amministrazione.

Art. 9 - Accordo di programma.

L'Accordo di programma è stato introdotto per garantire una rapida azione regionale in situazioni di particolare interesse, per l'economia regionale. Si tratta, quindi, di uno strumento con il quale la Regione si riserva di attivare interventi ad ampio impatto su un sistema produttivo che, utilizzando i canali previsti per gli interventi ordinari (bandi), non raggiungerebbe un pari risultato a vantaggio del tessuto economico regionale. Questo strumento, peraltro, non è previsto per le aggregazioni di imprese in quanto organismi la cui costituzione è a carattere limitato e temporaneo e perciò non obbligati all'individuazione di un soggetto giuridico che le rappresenti.

Art. 10 - Attività di promozione e informazione.

L'articolo prevede che la Giunta regionale possa effettuare attività informative di promozione verso i destinatari della Legge regionale con il preciso scopo di favorire le dinamiche aggregative e, per i loro effetti, lo sviluppo del sistema produttivo regionale. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale possa aderire e partecipare all'attivazione di programmi o progetti di promozione inerenti le finalità della legge, che possono essere quindi promossi da altri enti diversi dalla Regione, non aventi, in ogni caso, finalità lucrative.

Art. 11 - Notifica della azioni configurabili come aiuti di Stato.

L'articolo richiama puntualmente il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a valere per tutti i soggetti destinatari della presente legge e fa specifico riferimento ai regolamenti della Commissione, attualmente vigenti, ai sensi dei quali possono essere concessi i contributi.

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

Con riferimento alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, sono evidenziate le norme oggetto di modifica per gli effetti dell'approvazione della legge.

Art. 13 - Norma finanziaria.

L'articolo individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione della legge regionale, con riferimento al bilancio di previsione del corrente anno.

Art. 14 - Disposizioni finali.

La presente legge regionale abroga la legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, mantenendo, tuttavia, preservati gli effetti dei provvedimenti amministrativi riferiti ai bandi annuali di finanziamento approvati. Il comma 3 stabilisce che tutti i distretti e metadistretti produttivi riconosciuti ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, cessano di esistere a far data dall'entrata in vigore della legge.

La Terza Commissione, nella seduta dell'11 dicembre 2013, ha approvato a maggioranza il progetto di legge. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Bond-PDL, Cappon e Tosato con delega Mainardi-FI) e Misto (Sandri). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero).

Della relazione di maggioranza è incaricato il consigliere Sandri e della relazione di minoranza il consigliere Fasoli.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il lavoro che è stato fatto in Commissione per arrivare a questa legge è stato serio, intelligente e costruttivo. Abbiamo discusso approfonditamente ascoltando anche le opinioni delle parti sociali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle università del Veneto ed è stato inoltre fatto un lavoro seminariale nella fase preparatoria. Oggi si rende necessario arrivare all'approvazione di un testo che ci permetta, con poche correzioni condivise quasi in toto con il relatore, di innovare le due precedenti leggi regionali (la legge regionale 8/2003 e la legge regionale 5/2006) perché la vicenda dei distretti, che è una storia molto importante nel nostro Paese, era in qualche modo arrivata ad un punto di svolta e anche nella nostra Regione aveva oramai assunto una fisionomia che doveva essere ricalibrata.

Ricordo una delle prime riunioni della Terza Commissione, quando venne presentato il rapporto di Banca Intesa e il rapporto di monitoraggio che era stato fatto appositamente per segnalare le incongruenze alle quali era arrivata una gestione della legge nella quale accanto a veri e propri distretti industriali storicamente consolidati come la concia, le calzature, il marmo, il distretto del freddo e del caldo, della giostra, si erano create delle aggregazioni che avevano poco a che fare con i distretti e piuttosto avevano a che fare con delle reti d'impresa che non potevano essere considerate alla stessa stregua. La mia opinione a sostegno di questo provvedimento è che le tipologie, che sono state individuate nella legge, cioè il distretto industriale, la rete innovativa regionale, le aggregazioni di imprese, corrisponda in modo più intelligente alla situazione che noi oggi ci troviamo a fronteggiare.

Devo anche dire che la disponibilità data sia dalla struttura che dai tecnici che hanno lavorato con la struttura ad ascoltare le osservazioni che sono arrivate ha permesso in Commissione di precisare meglio alcune situazioni. Per esempio a me pare importantissimo che i distretti siano distretti manifatturieri e che quindi si spezzi una lancia a favore dell'economia manifatturiera di questa Regione, non per sottovalutare le altre forme aggregative ma perché la tipologia del distretto richiede alcune caratteristiche e peculiarità che vengono riconosciute nella legge e che fanno sì che a questa tipologia e a questa definizione non siano assimilabili altre forme di carattere aggregativo.

Vorremo dire, soprattutto a chi non ha avuto il tempo o la voglia di studiare o anche semplicemente di leggerla, che questa è una legge che dovrebbe servire a dare un indirizzo e un impulso anche a quei settori della nostra economia, della nostra manifattura ma non solo, che sono in grado di assecondare le forme di una ripresa che ci si augura sia meno lontana. Nella definizione dell'articolo sono state indicate, attraverso una discussione seria, le tipologie che noi vogliamo incoraggiare e, se la gestione che sarà messa in atto dalla Giunta attuale e da quella che verrà potrà trovare il concorso anche delle forze sociali, degli enti che sono partecipati dalla Regione e che in qualche modo hanno a che fare con questi temi, noi potremmo trovarci di fronte ad uno strumento che aiuti veramente non più in termini indifferenziati, ma in termini fortemente indirizzati ad una ripresa dell'economia.

Il superamento dell'ambito esclusivamente manifatturiero si ha con la rete innovativa regionale, perché la rete innovativa amplia la fascia delle aziende che possono essere interessate, rende possibile un concorso di enti pubblici, di istituti di ricerca, addirittura supera l'ambito di carattere provinciale e regionale e rende possibile un'aggregazione da parte di aziende di rete che siano in grado di agganciarsi anche alle più dinamiche realtà extranazionali. Di questo abbiamo discusso con grande approfondimento in Commissione e non è un tema di carattere secondario perché nella misura in cui noi riusciamo a ridefinire meglio la mission dei nostri distretti post marshalliani, se vogliamo definirli con la definizione usata dagli economisti, e contemporaneamente definiamo le reti innovative del Veneto che si possono assemblare e si possono agganciare anche ad aziende di carattere internazionale con il concorso degli istituti di ricerca, pubblici e privati, noi creiamo una condizione di grandissimo interesse. La terza tipologia è una tipologia che prevede le forme aggregative di imprese - e sono diverse le tipologie - dalle associazioni temporanee, sulle quali qualcuno aveva avuto da eccepire, alle forme consortili, a quelle che sono delle vere e proprie novità che molti non conoscono, che sono state introdotte dalla legislazione e che sono i contratti di rete.

Qualche giorno fa è apparso su Il Corriere un articolo che parla delle prime esperienze di contratti di rete che spontaneamente le aziende cominciano a fare e che noi possiamo in qualche modo incoraggiare perché la legge prevede, all'articolo 10, che la Regione possa fare delle azioni di carattere promozionale, anche per rendere edotte le imprese, le associazioni datoriali, gli enti locali, gli istituti di ricerca in merito alla possibilità di usufruire di questi strumenti.

Quando abbiamo discusso della ripartizione delle risorse del settore produttivo, se lo ricorda bene l'Assessore, abbiamo impegnato una quota consistente, circa otto milioni, che anche se ridotta in sede di Bilancio resta comunque una cifra consistente, già accantonata e messa a disposizione di una legge che giace purtroppo in stand-by da mesi, dopo che era stata abbondantemente istruita. Oggi il Presidente della Commissione non è presente, ma anche con il suo consenso e quello del relatore di maggioranza

abbiamo concordato alcuni emendamenti che consideriamo migliorativi e che verranno proposti per la votazione.

C'è stata una spinta da parte nostra, della Presidenza della Commissione, e della Commissione tutta perché il Consiglio potesse esaminare e votare questa legge. Dispiace che una discussione così importante avvenga in questo clima di tensione, dovuto alla discussione delle proposte del Governo per la riforma del Senato e la modifica del Titolo V della Costituzione, con le polemiche che ne sono seguite, perché toglie all'esame della legge l'attenzione che l'argomento meriterebbe. Non è il caso, dal punto di vista istituzionale, di banalizzare un tema come questo che ha visto lavorare per due anni la struttura, ha coinvolto illustri professori dell'università e ha visto una discussione serissima fatta in Commissione.

Questo lavoro ha permesso alla Regione di essere presente in modo adeguato su un tema così importante. Recentemente è stata pubblicata l'analisi fatta dall'ultimo rapporto del Centro studi di Intesa San Paolo guidato dal Chief Economist Gregorio De Felice: "Tutto il mondo dei distretti, dato per morto anzitempo - ha spiegato De Felice - è riuscito invece a reggere la crisi". Ci sono dei dati molto interessanti, per esempio nella concia, dove Arzignano e Santa Croce ottengono risultati straordinari. Santa Croce non è della nostra Regione, ma Arzignano sì. La concia vale in Italia cinque miliardi di euro, 18 mila addetti, 65 per cento del mercato europeo; nel 2013 la produzione nazionale è aumentata del 4 per cento, il fatturato del 5,4 per cento e le esportazioni sono volate al 5,7 per cento, con un significativo calo delle ore di cassa integrazione (-38 per cento). Arzignano ha registrato ricavi in crescita del 22 per cento negli ultimi cinque anni, per 197 aziende e un giro d'affari di 2,7 miliardi. Ci sono due tabelle in questo articolo che ci danno l'indicazione precisa di dove riparte la domanda interna e sono settori che, fino ad oggi, nella nostra Regione hanno pagato pesantemente la crisi: metallurgia, elettrotecnica, elettronica, auto e moto, farmaceutica, meccanica, metalli. Chi ricorda i dati di Veneto Lavoro sa che la crisi l'abbiamo pagata prevalentemente in due settori: meccanica ed edilizia, in modo pesantissimo. Il fatto che questi settori presentino sia in termini di domanda interna sia in termini di domanda estera dei fattori di crescita che sono totalmente fuori registro rispetto a quelli tradizionali, ci dice la responsabilità che noi ci assumiamo con questo provvedimento.

I settori che tirano dal punto di vista dell'economia 2014-2015 sono meccanica, metalli, mobili, altri settori intermedi, sistema mode e alimentare. Potremmo dire: "tutta roba nostra". Siamo, per quanto riguarda il 2014, al +3 per cento per meccanica e metalli, al +2 per cento per i mobili, quasi al +2 per cento per altri intermedi, al +1,7 per cento per sistema mode e alimentare, ma se guardiamo il 2015 arriviamo ad oltre il 6 per cento per la meccanica, a quasi 6 per cento per i metalli, al 5 per cento per i mobili e a quasi il 3 e mezzo per cento per il sistema mode e alimentare. Allora, questi dati sull'analisi dei distretti prodotti da un istituto specializzato come Intesa San Paolo, che sono presi a riferimento anche nella nostra legge, uniti a quelli dell'ISTAT e delle Camere di Commercio, dicono che approvando la legge, ed accogliendo anche alcuni degli emendamenti proposti, costruiremo praticamente un pezzo della politica industriale della Regione, un pezzo importante sul quale ci siamo tante volte dilettrati e che diventa qualcosa di diverso dall'erogazione di fondi a domanda rivolgendoci allo sportello. Noi abbiamo la possibilità di individuare, indicandoli con precisione, i settori innovativi e la progettazione sulla quale noi sfidiamo le aziende. Nella legge ci sono dei passaggi non banali che superano la vecchia normativa per cui per esempio è chiesto che gli stessi proponenti del distretto, una volta approvato dalla Regione, individuino il soggetto attuatore, quindi una responsabilizzazione molto forte dei proponenti. Per quanto riguarda le reti innovative, vengono proposte dalle aziende che si considerano tali e quindi il soggetto attuatore è già di per sé individuato tra gli enti proponenti.

Da questo punto di vista, e cioè rispetto alla guida dei processi di innovazione, nell'articolato della legge, si pongono questioni estremamente importanti. In quest'Aula abbiamo spesso polemizzato sulla questione dello sportello, con questa legge i progetti devono essere presentati, ci sono dei criteri ben precisi. Pensiamo che tutto ciò ci permetta veramente di dare un senso anche alle azioni che fanno le nostre società partecipate (ad esempio Nanotech, ma anche Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione, che non possano essere tenute fuori dal ragionamento che riguarda il tipo di politica industriale e di innovazione che intende fare la Regione).

Prima di concludere, tagliando per limiti di tempo tante altre questioni che avremmo voluto approfondire, vorremmo toccare un punto sul quale abbiamo mantenuto un dissenso che forse possiamo ricomporre. La vecchia legge istituiva un organismo che rappresentava l'insieme dei distretti e dei metadistretti, ma questa struttura non ha funzionato. Crediamo che tra una struttura forse inutile, perché la pleora dei distretti ha reso vana anche questa assise, e una forma di consultazione intelligente con le forze imprenditoriali e le forze sindacali si possa scegliere una strada realistica. CGIL, CISL, UIL, unitariamente, gli industriali, gli artigiani sono venuti con precise proposte in sede di consultazione. Crediamo di dover dare loro anche il senso della volontà di coinvolgerli in questa discussione. La definizione del distretto, di cui si parla all'articolo 3, troverà una soluzione in un emendamento che presentiamo in accordo con il relatore di maggioranza, soluzione che pare molto soddisfacente perché non coinvolge solo la Commissione consiliare, ma coinvolge anche quelle forze sociali che avevano lasciato questo punto come un punto di dissenso nella consultazione. Nel corso della discussione poi, abbiamo recuperato tante cose importanti, per esempio l'attenzione alla crescita occupazionale, il recupero delle professionalità esistenti sul territorio, il tema della correttezza contributiva e contrattuale, il tema del rispetto della legge 48/2012, che noi abbiamo vilipeso nell'ultimo Bilancio, che sarebbe quella contro la mafia e la criminalità organizzata, alla quale abbiamo assegnato risorse irrisorie, in parte aumentate nella discussione in Consiglio. Altri emendamenti, che sono forse più semplici e che abbiamo accolto, riguardano la valutazione delle potenzialità dei distretti e crediamo che, da questo punto di vista, avendo risolto questo problema, non esista più nemmeno la ragione per la quale si era mantenuta la riserva con l'astensione per permettere di arrivare in Aula con la possibilità di presentare gli emendamenti, che si sono circoscritti a quattro più due presentati dalla struttura di Giunta, che abbiamo ugualmente visto insieme e negoziato.

Resta solo un tema sul quale abbiamo deciso di mantenere l'emendamento, ritenendo che fosse utile anche per far crescere una nuova consapevolezza. Vorremmo essere chiari; non vogliamo negoziare il singolo articolato del singolo bando. Vorremmo discutere l'impianto dei bandi con la Commissione e quindi proporremo un emendamento che dice che, prima di emanare i bandi, si possa discuterne con la Commissione. Non vogliamo togliere l'autonomia alla Giunta, né vogliamo limitare il lavoro dello staff

dirigenziale. Sarebbe però sensato, su materie di questo tipo, far crescere la cultura e la consapevolezza complessiva del Consiglio. Quindi io vi chiedo di considerare anche questo emendamento, che sarebbe importante per chiudere forse nel modo migliore una legge che, a mio parere, rappresenta un fatto positivo. Vorremo ringraziare i dirigenti e gli esperti, che ci hanno lavorato, l'Assessore che è venuto a tutte le discussioni e chi in Commissione si è impegnato, a cominciare dal Presidente Baggio, che ci teneva ad essere presente e a fare una buona legge. Possiamo approvare un provvedimento che parli al mondo imprenditoriale e al mondo sindacale dicendo loro che la Regione sta mettendo a disposizione delle forme più articolate che possono accogliere le diverse capacità di intervento.

Finiamo segnalandovi una lettura. Un nostro professore universitario, Giancarlo Corò, particolarmente bravo e capace, ha pubblicato su "Italianieuropei" un saggio che esamina le performance di esportazione delle aziende del Veneto con riferimento particolare alle piccole e medie imprese. I dati sono molto importanti e ci rimandano ad una responsabilità precisa perché le nostre imprese non possono vivere solo sull'estero, devono trovare anche in Italia le condizioni che diano loro la forza di continuare l'innovazione. Quando noi contiamo l'occupazione persa, non mettiamo in conto l'occupazione creata all'estero dalle nostre imprese che hanno saputo aprire con successo stabilimenti in altri paesi. Quindi noi, che siamo molto critici sulle politiche di austerità e molto critici sulle politiche dei sacrifici che colpiscono la povera gente, continuiamo ad essere, invece, molto interessati a premiare quei settori imprenditoriali che nella crisi hanno lasciato i soldi nell'impresa, hanno messo impegno e determinazione, hanno fatto innovazione e, nonostante un costo dell'energia del 30 per cento superiore ai nostri concorrenti, un costo del denaro altissimo e una disattenzione politica da parte del Governo e via, via, fino anche alle inefficienze del nostro territorio, sono riusciti a mantenere un punto di eccellenza. Con questa legge noi proviamo a dare un segno di inversione nel nostro atteggiamento. Su questo vorrei provare a richiamare l'attenzione del Consiglio, per fare assieme una buona legge che serva alle imprese e ai lavoratori della nostra Regione.".

3. Note agli articoli

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

- a) aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;
- b) servizi alle imprese;
- c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione;
- d) progetti strategici a regia regionale;
- e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.

2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) promozione e finanziamento di progetti;
- d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
- e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
- f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
- g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme *regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese* utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.".

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Beneficiari.

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, sono:

- a) le imprese singole e associate;
- b) *i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;*
- c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l'innovazione tecnologica;
- d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
- e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
- f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
- g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.".

- Il testo dell'Allegato A della legge regionale n. 9/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Allegato A)

Definizione delle attività

a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) ricerca cooperativa: l'attività di più imprese aventi in comune problemi o bisogni specifici, che affidano la realizzazione di tutta o di una parte consistente delle attività di RST a un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) conservando la proprietà dei risultati ottenuti. I progetti sono di breve durata - da dodici a ventiquattro mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca, in funzione delle esigenze e dei problemi delle imprese interessate;

d) ricerca collettiva: l'attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta da un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero una o più università, centri o laboratori di ricerca) per conto di camere di commercio, associazioni industriali o raggruppamenti di imprese al fine di ampliare la base delle conoscenze di un numero elevato di imprese, migliorando così il livello generale della loro competitività. I progetti sono di lunga durata - da ventiquattro a trentasei mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi di ricerca;

e) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

f) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

g) trasferimento tecnologico: l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;

h) processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;

i) filiera dell'innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, [a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni,] quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni coerenti con le finalità della presente legge;

l) iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;

m) poli d'innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - “start-up” innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione ricerca e innovazione